



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17

### del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione  
Seduta pubblica

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.) - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.M.U.P. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012

L'anno DUEMILADODICI addì VENTITRE del mese di MARZO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
TONIDANDEL Gabriele	- Sindaco		
TONIDANDEL Maria Pia	- Vicesindaco		
MATTARELLI Camillo	- Consigliere		
AGOSTINI Guido	- Consigliere		
GIULIANI Maurizio	- Consigliere		
CLEMENTEL Michela	- Consigliere		
GIOVANAZ Cornelio	- Consigliere		
GISMONDO Salvatore	- Consigliere		
CLEMENTEL Viviana	- Consigliere		
TONIDANDEL Fabrizio	- Consigliere		
CLEMENTEL Aldo	- Consigliere		
ARMANINI Daria	- Consigliere		
MOTTES Nando	- Consigliere		
AGOSTINI Paolo	- Consigliere		
TASIN Milena	- Consigliere		

Assiste il Segretario comunale Sartori dott. Luigi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gabriele Tonidandel nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.) - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.MU.P. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012

Premessa

*Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.*

*Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.*

*L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento".*

*I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a "Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti". I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.*

*Rilevato quindi che risulta opportuno:*

- procedere all'adozione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;*
- provvedere alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2012.*

*Ciò premesso:*

- tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/201 hanno già stabilito nel merito;*
- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;*
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;*
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;*
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;*
- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.*

*Tenuto altresì conto che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 ter della L.P. 18/2011, come recentemente introdotto dalla L.P. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un'ulteriore*

*riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento.*

*Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00.= rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (.omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.=. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (..)".*

*Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

*Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante "Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)".*

*Dato atto che è data inoltre facoltà ai Comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante: "I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".*

*Rilevato che il Consiglio comunale, nel proprio Regolamento per la disciplina dell'IMU, ha disposto di avvalersi della facoltà in parola.*

*Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta risultante è quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.*

*Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** quanto sopra.

**Vista** la circolare prot. n. 70794/5.7 dd. 06.02.2012 del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. in riferimento agli elementi per l'impostazione del Bilancio di previsione per il 2012.

**Vista** altresì la nota informativa prot. n. 100/12/83319 del 10.02.2012 del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. in riferimento alla decurtazione a valere sul Fondo perequativo 2012 ai sensi art. 13 D.L. 201/2011 tenuto conto dei risultati scaturiti dalle simulazioni del gettito I.MU.P. riferito al Comune di Fai della Paganella rapportati alle rendite catastali degli immobili soggetti ad imposizione.

**Ravvisata** la necessità di garantire con il gettito dell'imposta gli equilibri di bilancio, tenuto conto delle decurtazioni imposte dalla P.A.T. in materia di trasferimenti sulla finanza locale, pur in considerazione della manovra effettuata anche per l'anno 2012 della riduzione delle spese correnti.

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa.

**Visto** il TU.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

**Con** n. 10 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Tasin Milena, Agostini Paolo e Armanini Daria) e n. 2 voti astenuti (Clementel Aldo e Mottes Nando) su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese in seduta pubblica.

## **DELIBERA**

1. **Di approvare**, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per la disciplina dell'I.MU.P. allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale composto da n. 16 articoli.
2. **Di determinare** le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2012:
  - Aliquota ordinaria → 7,83 per mille (0,783 per cento);
  - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 4 per mille (0,4 per cento);
  - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → 2 per mille (0,2 per cento).
3. **Di determinare** nell'importo di € 200,00.= (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
  - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. **Di determinare** nell'importo di € 200,00.= (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:
  - Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non

risultati assegnatario della casa coniugale.

5. **Di determinare** che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di € 50,00.= (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.= (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di € 200,00.=
6. **Di dare atto** che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012.
7. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.MU.P., approvato al precitato punto 1.
8. **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento.
9. **Di dichiarare** il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
10. **Di informare che**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

---

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to - *Gabriele Tonidandel* -

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *Sartori dott. Luigi* -

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 29.03.2012 al 08.04.2012

li, 23.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *Sartori dott. Luigi* -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Sartori dott. Luigi* -

---

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta esecutiva il **09 APRILE 2012** ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Sartori dott. Luigi* -